

Appello Sentenza Tribunale Lecce

N. 2633 pronunciata il 06/07/2021

Oggetto: opposizione avviso di addebito

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Lecce

Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

dott.ssa Silvana Botrugno Presidente

dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere


dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore

ha emesso la seguente

**SENTENZA**


nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 788/2021 del Ruolo Generale Sezione Lavoro Appelli, promossa

da

Il , rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Matteo Sances,

**APPELLANTE**

contro

I.N.P.S. e S.C.C.I. S.p.A., con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso Istituto, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'Avv. ,

e



## APPELLATI

Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce depositato il 5/2/2019, l' / proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 359 2018 000( / ) di € : / n. 359 2018 00061. / di € / notificatigli dall'INPS il 16/01/2019 relativi a contributi IVS per gli anni 2013 e 2014, derivanti dai maggiori redditi accertati per i medesimi anni dall'Agenzia delle Entrate di Lecce con gli avvisi di accertamento n. TVM01 / 7 e n. TVM0102 / . Riferiva di avere impugnato tali avvisi di accertamento dinanzi alla competente Commissione Tributaria e che il relativo giudizio, iscritto al n. R.G. 814/2018, era ancora pendente al momento del deposito del ricorso. Specificava, poi, che gli avvisi impugnati riguardavano maggiori ricavi non contabilizzati per i quali il Fisco aveva rideterminato l'imposta dovuta per il 2013 e il 2014. A sostegno della spiegata opposizione deduceva che l'INPS avesse violato l'art. 24, co. 3, D. Lgs. 46/1999 a mente del quale "se l'accertamento effettuato dall'Ufficio è impugnato davanti all'A.G., l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del Giudice"; l'Ente, dunque, avrebbe dovuto attendere, per potere iscrivere a ruolo i crediti, il provvedimento della Commissione Tributaria che avesse reso definitivo l'accertamento. Contestava, poi, che fossero dovuti gli interessi invocando l'art. 27, D. Lgs. 46/1999 per il quale il computo degli stessi sarebbe precluso per i crediti previdenziali. Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità degli avvisi di addebito dell'INPS e l'accertamento della non debenza delle somme dagli stessi portate.

Nel giudizio così instaurato si costituiva l'INPS unitamente a SCCI S.p.A. affermando che gli avvisi oggetto di causa riguardavano contribuzione e sanzioni dovuti dagli esercenti attività commerciale sulla quota di reddito eccedente il minimale e che tale contribuzione derivava dal maggior reddito riscontrato, per i due richiamati anni di imposta, proprio attraverso i due accertamenti indicati dall'Ingresso. Dopo avere illustrato la modalità di calcolo della contribuzione rispetto al reddito (minimale e conguaglio), chiariva che il ricorrente aveva dichiarato un reddito complessivo minore di quello su cui avrebbe dovuto versare la contribuzione "eccedente il minimale". Chiedeva, perciò, il rigetto del ricorso.

Con la sentenza oggetto di gravame, l'adito Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese essendo la decisione fondata su orientamenti di legittimità consolidatisi dopo la proposizione del giudizio. Riteneva, invero, superato l'orientamento espresso da Cass. 8379/14, citata a sostegno dell'opposizione dal ricorrente, e richiamava la pronuncia della Suprema Corte n. 12025/2019 per sostenere che il Giudice del Lavoro è chiamato a disaminare il merito dell'opposizione all'avviso di addebito emesso dall'Ente previdenziale anche se penda impugnazione dell'accertamento nonché



per affermare che, in mancanza di un avvio di azione esecutiva, difetta l'interesse ad annullare una cartella che consegua ad un accertamento già impugnato. In ogni caso, rilevava che il giudizio intentato dinanzi alla Commissione Tributaria si era nel frattempo concluso con sentenza sfavorevole al ricorrente (come fatto constare dall'INPS mediante nota depositata telematicamente in data 5/11/2019) ed evidenziava che lo stesso I. / nulla aveva dedotto sul merito per dimostrare l'infondatezza dell'accertamento.

Avverso la riportata decisione I. / proponeva appello con ricorso depositato il 3/8/2021. A motivo di gravame sosteneva che il Giudice di prime cure aveva mal interpretato l'art. 24, co. 3, D. Lgs. 46/99 atteso che tale norma impedisce all'INPS di riscuotere un credito fondato su un avviso di accertamento che sia *sub judice* perché impugnato. Contestava la utilizzabilità del pronunciamento della Corte di Cassazione sul quale il Giudice di prime cure aveva fondato la propria decisione perché riguardante questione diversa da quella oggetto di causa, attenendo ad una iscrizione a ruolo che segua ad un accertamento contributivo, e non di natura fiscale. Quanto alla rilevata assenza di deduzioni sul merito della causa, obiettava di averle già formulate in sede tributaria. Con riguardo alla sentenza emessa in tale ultima sede attestava di avere proposto gravame. Contestava, poi, la carenza di interesse per non essere stata avviata alcuna esecuzione, osservando che il pericolo di danno riveniente dalla notifica dei due avvisi era già costituito dalle ricadute sulla sua attività, ad iniziare dal mancato rilascio del DURC quale attestazione di regolarità contributiva. Ribadiva, infine, che, diversamente da quanto stabilito dal primo Giudice, gli interessi non erano dovuti in ragione del disposto dell'art. 27, D. Lgs. 46/1999. Concludeva chiedendo che, in riforma della impugnata sentenza, venissero annullati i due avvisi di addebito opposti.

Anche nel presente grado di giudizio si costituiva l'INPS, con memoria depositata il 15/01/2024, sostenendo la correttezza della pronuncia di primo grado e l'infondatezza del proposto gravame, chiedendo, per conseguenza, la conferma integrale della sentenza di primo grado.

In data 19/01/2024 parte appellante depositava copia delle domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, proposte ai sensi dell'art. 1 co. 186-202 L.29/12/2022 n.197, con attestazione del relativo pagamento, ribadendo l'illegittimità delle pretese di cui agli avvisi opposti.

All'udienza del 26/01/2024, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo depositato in pari data.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame è fondato e deve, pertanto, essere accolto.



Non è in contestazione tra le parti che il credito contributivo fatto valere dall'Ente appellato mediante la notifica dei due avvisi di addebito oggetto di causa derivi dal maggior reddito riscontrato per gli anni di imposta 2013 e 2014 da Agenzia delle Entrate mediante atti di accertamento da questa emessi a carico dell'Ir

Orbene, a motivo della propria opposizione agli avvisi di addebito dell'INPS, l'odierno appellante ha posto la non definitività di quanto rideterminato in sede fiscale, dapprima per avere impugnato gli atti di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria, poi per avere proposto impugnazione avverso la pronuncia di quest'ultima che lo aveva visto soccombente.

Nel presente grado di giudizio, poi, l'appellante ha dedotto e dimostrato di avere aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali proprio in riferimento ai due atti di accertamento dai quali hanno avuto origine le pretese contributive per cui è causa. Orbene, sostiene l'Ir che tale adesione non comporti comunque la definitività degli accertamenti fiscali. Ed atteso che questi rappresentano il presupposto per la richiesta dei contributi previdenziali in esame, come riconosciuto dallo stesso INPS, ribadisce la illegittimità di tale richiesta. E tanto fa invocando il principio sancito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 17652 del 25/08/2020 secondo cui *“la definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi del D. Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata”*.

Questa Corte condivide tale impostazione. Ed invero, come specificato nella pronuncia di legittimità ora richiamata, la tesi secondo cui la chiusura della lite fiscale mediante condono non determina il definitivo accertamento del maggior reddito imponibile era già stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità in talune pronunce (n. 8376/2013 ed ancora prima n. 4307/2005) ed è stata di recente chiaramente ribadita (sentenze nn. 21541 e 24774 del 2019) proprio con riferimento al condono tributario. E tanto in considerazione della natura esclusivamente deflattiva del contenzioso fiscale che caratterizza il condono. Nel testo legislativo che lo disciplina (D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011) non si rinviene alcun elemento che permetta di ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall'Agenzia ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito. Peraltro, ha osservato la Suprema Corte, il Legislatore, allorquando ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli effetti della definizione degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, lo ha previsto espressamente.



La mancanza della definitività dell'accertamento reddituale ai fini contributivi sulla base del condono fiscale comporta che ogni giudizio nel merito della pretesa contributiva derivante dal maggior reddito debba essere effettuato dal Giudice nel rispetto degli oneri della prova incombenti sulle parti.

Per consolidata Giurisprudenza, a prescindere dalla formale posizione processuale delle parti, nelle controversie di opposizione ad avviso di addebito o a cartelle esattoriali, quale è quella che occupa, l'INPS e l'INAIL vanno considerati attori sostanziali, con la conseguenza che su essi grava, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi delle pretese. Infatti, detto onere grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'Inps deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi (Cass. civ., Sez. Lav., n. 22862 del 10/11/2010). Tanto è stato affermato in riferimento alle pretese contributive INPS fondate su verbali ispettivi, ma ben può riferirsi all'ipotesi in cui a fondamento di un avviso di pagamento vi sia un accertamento di natura tributaria come nel caso di specie.

Più di recente la Suprema Corte (Sez. Lav., n. 3279 del 11/02/2020) ha avuto occasione di precisare che *"In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa (...)"* (così anche Cass. n. 10583 del 28/04/2017, Cass. n. 19469 del 20/07/2018).

Nel caso di specie, pertanto, l'Ente creditore avrebbe dovuto, in presenza di una contestazione dell'obbligo contributivo, fornire elementi istruttori utili per comprovare gli elementi posti a base della richiesta di pagamento.

Tanto deve ritenersi a maggior ragione laddove il presupposto su cui la richiesta contributiva si è fondata (l'accertamento del maggior reddito) sia rimasta non definitivamente provata a causa dell'esito del processo tributario, concluso, come detto, con l'adesione alla definizione agevolata o condono fiscale. L'INPS, invece, nel giudizio di Lavoro, si è limitato a richiamare, a motivo del proprio credito, solo l'esito degli accertamenti fiscali che, per le ragioni esposte, sono inidonei a fornire esaustiva prova del diritto.

L'appello, in conclusione, deve ritenersi fondato ed essere accolto e la pronuncia oggetto di gravame integralmente riformata dichiarando l'illegittimità dei due avvisi di pagamento opposti.




Ogni altro motivo di gravame, tra cui quello afferente all'asserito divieto degli interessi sui contributi previdenziali ai sensi dell'art. 27, D. Lgs. 46/1999, resta assorbita.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei vigenti Parametri.





**P.Q.M.**

**La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro**

Visto l'art. 437 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 03/08/2021 da  nei confronti di INPS e SCCI SPA avverso la sentenza del 06/07/2021 n. 2633 del Tribunale di Lecce così provvede:

**ACCOGLIE l'appello**

e per effetto, annulla gli avvisi di addebito n. 359 2018 0000(  ) di euro  e n. 359 2018 000€  di euro .

Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 886,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Matteo Sances.

Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.

Così deciso in Lecce il 26/01/2024

Il Giudice Ausiliario Estensore

Avv. Mariantonietta Zingrillo

Il Presidente

Dott.ssa Silvana Botrugno



CAUSA DI LAVORO:

\_\_\_\_\_/C/ INPS-SCCI SPA



**CORTE D'APPELLO DI LECCE**  
**SEZIONE LAVORO**

Il sottoscritto Funzionario, visti ed esaminati gli atti d'ufficio,  
nonché la documentazione prodotta dagli interessati

**C E R T I F I C A**

che avverso la sentenza **n°79/2024** emessa dalla Corte d'Appello di  
Lecce-Sezione Lavoro, pubblicata il 18-03-2024 nel procedimento  
n°788/2021 R.G. promosso da **I** \_\_\_\_\_ nei confronti di  
**INPS e SCCI SpA**, non risulta proposto, nel termine di cui all'art. **325**  
cpc, ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui  
ai nn. 4 e 5 dell'art.395 stesso codice.

Si rilascia a richiesta dell' **avv. Matteo Sances** per gli usi consentiti.

Lecce, 1 giugno 2024

Il funzionario giudiziario  
*Anna Donatella Licastro*